

Legge 2 Febbraio 1960, n.68

"Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici".

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Sono organi cartografici dello Stato:

- l'Istituto geografico militare;
- l'Istituto idrografico della Marina;
- la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
- il Servizio geologico.

La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali. Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute. Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.

Articolo 2

Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonché i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.

Sui documenti ufficiali è impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.

Alla Commissione geodetica italiana è devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.

Articolo 3

Nelle province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purché, a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.

Articolo 4

Sono liberi la produzione e il commercio di carte e documenti che costituiscono una sostanziale rielaborazione sotto un nuovo aspetto (statistico, scientifico, turistico, storico, didattico) delle carte e dei documenti ufficiali in libero commercio.

La riproduzione totale o parziale, da parte di organi non statali o di privati di carte e documenti ufficiali in libero commercio, per utilizzare a scopi vari, compreso quello di corredarne pubblicazioni o periodici, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo statale produttore della carta o del documento.

Le rielaborazioni e riproduzioni debbono contenere l'indicazione dell'organo statale produttore della carta e del documento riprodotto o rielaborato, al quale organo sono dovuti i diritti d'autore a norma dell'art. 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti predetti sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, nulla è innovato circa la facoltà attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di rilasciare copie ed estratti.

Articolo 5

Per l'inserzione nelle carte geologiche, anche ufficiali, e nelle carte, piante o piani di cui al primo comma dell'art. 4 di particolari topografici non rappresentati nelle carte ufficiali dell'Istituto geografico militare in libero commercio, è necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell'Istituto geografico militare.

È comunque vietata l'inserzione nelle carte, piante e piani suddetti dei particolari topografici aventi carattere di riservatezza ai fini della sicurezza nazionale, stabiliti con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze.

Articolo 6

I fogli di mappa e le carte catastali che contengono particolari topografici dei quali sono vietate la riproduzione e divulgazione e quelli relativi alle zone dichiarate dal Ministero della difesa di particolare importanza ai fini della difesa nazionale, non possono essere esposti alla pubblica consultazione.

Le riproduzioni dei suddetti fogli e carte catastali e gli estratti dei medesimi possono essere rilasciati a privati solo se redatti dai competenti uffici erariali e quando riguardino tipi di frazionamento conseguenti a domanda scritta di voltura.

Articolo 7

Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitù militari e quelle di cui al successivo art. 8, sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in progetto o in costruzione, o per lavori di agrimensura e di estimo.

Tuttavia, allorché trattasi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazione ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzioni di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione all'Istituto geografico militare o allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, qualora trattasi di rilevamenti per costruzioni di aeroporti privati.

Ad opera costruita, la ditta o l'ente costruttori sono tenuti ad inviare all'Istituto geografico militare gli elementi atti ad agevolare l'aggiornamento della cartografia ufficiale.

Articolo 8

I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 16 giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto geografico militare. Tale autorizzazione non è richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia.

I rilevamenti delle acque territoriali debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto idrografico della Marina. Sono esentati dal richiedere la preventiva

autorizzazione gli organi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per i rilievi idrografici necessari al Ministero stesso nonché i Consorzi autonomi dei porti.

Articolo 9

Ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza e di riservatezza ai fini della difesa, l'autorità militare ha facoltà di assumere e di eseguire, con proprio personale, rilievi che possano accorrere ad organismi statali o pubblici e a grandi imprese di pubblica utilità, stabilendo i prezzi e versandone l'importo all'Erario.

Articolo 10

È fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7 e nel primo e secondo comma del precedente art. 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.

Articolo 11

I rilevamenti aerofotografici, aereocinematografici ed aerofotogrammetrici saranno regolati da apposita legge.

Articolo 12

Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, oltre alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in vigore, devono essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di prova all'Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a denominatore inferiore a 100.000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova anche all'Istituto idrografico della Marina.

Articolo 13

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alle carte, mappe, piante e schizzi già pubblicati alla data del 23 luglio 1959 dei quali è consentita la vendita fino ad esaurimento delle copie stampate alla data predetta e, comunque, non oltre cinque anni dalla data stessa.

Articolo 14

Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, delle lastre fotografiche, degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 2 febbraio 1960, n. 68, concernente norme sulla cartografia ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze:

DECRETA

Articolo unico

I particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui è comunque vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante o piani, ricavati dalle carte e dai documenti cartografici ufficiali in libero commercio, sono i seguenti: edifici, costruzioni, depositi, piste, installazioni di ogni tipo ed in genere tutto ciò che si contiene entro il perimetro di

aree occupate dalle opere militari o da quelle civili che presentano preminente interesse militare, di cui alla elencazione che segue, ivi comprese, quanto alle aree occupate da opere militari, le linee di confine con aree di proprietà di terzi, fatta eccezione per quelle linee di confine che - rappresentando anche limiti di foglio catastale - compaiono a questo solo titolo nel foglio immediatamente adiacente a quello contenente l'opera militare:

1) opere di fortificazione attive o di previsto ripristino, compresi gli elementi topografici che ne possono facilitare l'individuazione quali: impianti di rifornimento ed in genere le strutture indispensabili per la funzionalità delle opere (linee elettriche, teleferiche, acquedotti, ecc.) nonché le vie d'accesso, queste ultime, limitatamente ai tratti che si sviluppano nell'elemento cartografico (foglio, tavoletta, piano, mappa, ecc.) interessato all'opera alla quale esse adducono;

2) aeroporti ed idroscali militari non aperti al traffico civile ed al turismo aereo;

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio

3) strade militari e tronchi ferroviari non aperti al transito civile, limitatamente ai tratti che si sviluppano nell'elemento cartografico (foglio, tavoletta, piano, mappa, ecc.) interessato ai terminali di dette strade militari e tronchi ferroviari;

4) installazioni militari interrate e depositi militari interrati;

5) installazioni e depositi civili, interrati e sottomarini dislocati fuori dei centri abitati, di preminente importanza nel contesto della difesa nazionale, destinati ad alimentare, in situazioni di emergenza, l'organizzazione difensiva nazionale, militare e civile;

6) depositi di scorte militari, in superficie, dislocati fuori dai centri abitati;

7) impianti radioelettrici di qualunque genere, di esclusivo interesse militare, dei quali potranno essere rappresentate solo le antenne di altezza superiore ai 30 metri.

8) fondali inferiori ai metri 2, al di fuori dei porti e non costituenti pericolo alla navigazione;

9) toponimi e segni convenzionali degli immobili militari e delle installazioni militari, dislocati fuori dei centri abitati, fatta eccezione di quelli relativi ad immobili, ad installazioni militari in cui si svolgono servizi interessanti direttamente anche esigenze della vita civile;

10) toponimi e segni convenzionali delle installazioni civili che adempiono determinati compiti a beneficio della collettività e di quelle relative alla produzione industriale, dislocate fuori dai centri abitati e destinate ad alimentare, in situazioni d'emergenza, la organizzazione della difesa nazionale, militare e civile;

11) topografia interna degli immobili militari e delle installazioni militari, fatta eccezione delle linee di costa naturale o artificiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Data a Roma, addì 14giugno 1968

SARAGAT
TREMELLONI-PRETI

1896, riveduta a Berna il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio e a Parigi il 24 luglio 1971.

Articolo 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.

Articolo 3

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente

del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli Affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'articolo 1 in conformità all'articolo 36 della convenzione stessa.

Le norme di cui al primo comma, modificatrici o integratrici della legge 22 aprile 1941, n. 633, dovranno provvedere, in particolare, a:

- 1) inserire le opere dell'arte fotografica tra le opere protette dal diritto di autore, adeguando le disposizioni relative alle fotografie contenute nel titolo II della legge;
- 2) adeguare la protezione del diritto morale d'autore al disposto convenzionale;
- 3) adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei Paesi aderenti alla convenzione di Berna, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;
- 4) comprendere tra le opere oggetto dei diritti d'autore sull'aumento di valore, i manoscritti originali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 20 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

ANDREOTTI-FORLANI-BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TESTO UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA

(ai sensi dell'art. 37 della Convenzione)

CONVENZIONE DI BERNA

per la protezione delle opere letterarie e artistiche

dal 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1886, riveduta a Berna il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Riconoscendo l'importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a Stoccolma nel 1967.

Hanno deciso di rivedere l'Atto adottato dalla Conferenza di Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto.

Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Articolo 2

1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocazioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo

alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura e alle scienze.

2) È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.

3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica.

4) È riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.

5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.

6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell'Unione. Tale protezione si esercita nell'interesse dell'autore e dei suoi aventi causa.

7) È riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7.4 della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.

8) La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od ai fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.

(omissis)

Articolo 9

1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.

2) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.

3) Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.

(omissis)

Articolo 12

Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere.

(omissis)

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.
FATTO a Parigi, il 24 luglio 1971.